SENTENZA DELLA CORTE
15 gennaio 1986 *

Nella causa 52/84,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig.ra M.-J. Jonczy, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Regno del Belgio, rappresentato dal ministro dei rapporti con l'estero, avente come agente il sig. R. Hoebaer, direttore presso il ministero degli affari esteri, del commercio con l'estero e della collaborazione per lo sviluppo, assistito dall'avv. J.-F. Bellis, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la propria ambasciata, 4, rue des Girondins, residenza Champagne,

convenuto,

avente ad oggetto la dichiarazione che il Regno del Belgio, non essendosi uniformato alla decisione della Commissione 16 febbraio 1983, riguardante una sovvenzione del governo belga a favore di un'impresa del settore ceramica sanitaria (GU L 91, pag. 32), è venuto meno ad un obbligo impostogli dal trattato,

LA CORTE,

composta dai signori U. Everling, presidente di sezione, f.f. di presidente, R. Joliet, presidente di sezione, G. Bosco, T. Koopmans, O. Due, Y. Galmot, C. Kakouris, T. F. O'Higgins e F. Schockweiler, giudici,

avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere

* Lingua processuale: il francese.

ascoltate le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 21 novembre 1985,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 28 febbraio 1984, la Commissione delle Comunità europee ha proposto un ricorso ex art. 93, n. 2, 2° comma, del trattato CEE, volto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non essendosi uniformato, entro il termine prescritto, alla decisione della Commissione 16 febbraio 1983, n. 83/130, riguardante una sovvenzione del governo belga a favore di un'impresa del settore ceramica sanitaria, è venuto meno ad un obbligo impostogli dal trattato.

2 In detta decisione, la Commissione ha accertato che una partecipazione di 475 milioni di BFR, da parte di una holding pubblica di ambito regionale, al capitale di un'impresa del settore della ceramica, ubicata in La Louvière, costituiva un aiuto incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 92 del trattato e doveva, quindi, essere soppressa. La Commissione, inoltre, chiedeva di essere informata, entro tre mesi dalla notifica della decisione, dei provvedimenti adottati dal Belgio allo scopo di uniformarvisi.

3 La motivazione della decisione contiene, fra l'altro, il seguente passo:

« considerando che un simile aiuto volto a permettere il proseguimento di un'attività produttiva è tale da nuocere in modo particolarmente grave alle condizioni della concorrenza, poiché il libero gioco delle forze del mercato imporrebbe di norma la chiusura dell'impresa in questione e ciò, in una situazione in cui il settore in questione deve affrontare una sovrapproduzione, permetterebbe ai concorrenti più competitivi di espandersi e rafforzarsi ».

4 La decisione veniva notificata al Regno del Belgio con lettera 24 febbraio 1983. Contro di essa non era proposto alcun ricorso d'annullamento.

5 Con lettera 3 giugno 1983, indirizzata al membro competente della Commissione, il rappresentante permanente belga contestava la motivazione della decisione e sottolineava le gravi conseguenze sociali dell'eventuale chiusura dell'impresa. Egli rilevava inoltre che il diritto positivo belga non autorizza la restituzione del capitale sociale, se non mediante prelievo dagli utili della società, cosa peraltro che la situazione dei profitti dell'impresa non consentiva. La lettera dichiarava infine: « Le autorità belghe chiedono alla Commissione di voler precisare che cosa essa intenda per " soppressione dell'aiuto " ed a quali conseguenze essa ritenga di dover esporre la sua definizione ».

6 Con lettera 22 luglio 1983, il membro competente della Commissione rispondeva, fra l'altro: « È necessario anzitutto adempiere gli obblighi derivanti dal diritto comunitario ». Egli aggiungeva che avrebbe gradito di conoscere, « entro quindici giorni, i provvedimenti decisi dal (governo belga) allo scopo di uniformarsi al provvedimento della Commissione ».

7 Con lettera 5 settembre 1983, il rappresentante permanente belga criticava nuovamente la motivazione della decisione e rinnovava la richiesta di precisazioni. Ritenendo che non fosse stato dato alcun seguito alla decisione ed allarmata dalle notizie di nuove sovvenzioni all'impresa di cui trattasi, apparse sulla stampa belga, la Commissione ha proposto il presente ricorso senza rispondere a detta lettera.

8 Davanti alla Corte la Commissione ha sottolineato che, accertata l'incompatibilità della sovvenzione con il mercato comune, essa era tenuta a decidere, ex art. 93, n. 2, 1° comma, del trattato, che lo Stato membro interessato doveva sopprimere o modificare la sovvenzione entro un termine che le spettava fissare. La Commissione si chiede se i mezzi dedotti dal governo belga non si risolvano nel rimettere

in discussione la validità della decisione, cosa che, secondo la giurisprudenza della Corte, sarebbe esclusa dato che la decisione stessa non è stata impugnata entro il termine contemplato dall'art. 173, 3° comma, del trattato.

9 In ogni caso, i mezzi sarebbero infondati. La decisione avrebbe identificato in modo chiaro la sovvenzione da sopprimere, contrariamente alla situazione su cui verteva la sentenza della Corte 12 luglio 1973 (Commissione/Repubblica federale di Germania, 70/72, Racc. pag. 813). La decisione sarebbe quindi abbastanza precisa per poter essere eseguita e, secondo la giurisprudenza della Corte, il governo belga non potrebbe invocare il diritto positivo belga per giustificare l'inosservanza degli obblighi derivanti da decisioni comunitarie.

10 Il governo belga ribadisce che le autorità belghe non hanno trasgredito gli obblighi loro imposti dall'art. 93, n. 2, del trattato. La Commissione, nonostante le loro reiterate richieste avrebbe omesso di fornire le necessarie precisazioni che avrebbero permesso loro di determinare in cosa consistesse l'obbligo di sopprimere la pretesa sovvenzione. Non sarebbe perciò possibile far loro capire di non aver adempiuto detto obbligo.

11 Il governo belga si richiama inoltre alla seconda ed alla settima relazione sulla politica della concorrenza, nelle quali la Commissione avrebbe definito la propria posizione nei confronti delle partecipazioni pubbliche. In queste relazioni, la Commissione avrebbe indicato che l'azione di enti creati e finanziati dallo stato allo scopo di assumere delle partecipazioni di capitale in talune imprese, non può essere valutata che a posteriori. Con questa politica, la stessa Commissione avrebbe impedito la soppressione delle partecipazioni poiché, in tali circostanze, l'imporre un obbligo di restituzione lederebbe gravemente i diritti di terzi incolpevoli, ogniqualvolta gli utili di un'impresa non siano sufficienti per effettuare la restituzione stessa.

12 Nel caso specifico, l'impresa non disporrebbe di alcun utile che consenta la restituzione. Sarebbe stato perciò assolutamente impossibile eseguire alla lettera la decisione senza procedere alla liquidazione della società. Orbene, la decisione esigerebbe solo la soppressione della sovvenzione, non già quella dell'impresa. In ogni

caso un'assemblea generale avrebbe deciso, il 25 gennaio 1985, di porre in liquidazione la società; il governo belga non comprende cos'altro voglia la Commissione.

13 È giurisprudenza costante, ultimamente confermata dalla sentenza della Corte 15 novembre 1983 (Commissione/Repubblica francese, 52/83, Racc. pag. 3707) che, scaduto il termine contemplato dall'art. 173, 3° comma, del trattato, lo Stato membro destinatario di una decisione adottata ai sensi dell'art. 93, n. 2, 1° comma, del trattato, non può rimetterne in discussione la validità in occasione del ricorso di cui al secondo comma della stessa disposizione. Si deve rilevare che è proprio questa la situazione nella presente causa.

14 Ciò premesso, l'unico mezzo difensivo che può ancora esser fatto valere dal governo belga contro il ricorso per inadempimento sarebbe quello dell'assoluta impossibilità di eseguire correttamente la decisione. Va osservato, a questo proposito, che la decisione esige la soppressione di una partecipazione di 475 milioni di BFR al capitale dell'impresa, partecipazione decisa il 3 agosto 1981 dalle autorità regionali ed attuata da una holding pubblica di ambito regionale, e che questa esigenza è abbastanza precisa per essere soddisfatta. Il fatto che, a causa della situazione finanziaria dell'impresa, le autorità belghe non potessero recuperare la somma versata non costituisce impossibilità d'esecuzione, poiché lo scopo perseguito dalla Commissione era la soppressione dell'aiuto, scopo che, come ammette il governo belga, poteva essere raggiunto mediante la liquidazione della società, liquidazione che le autorità belghe potevano provocare nella loro qualità di azionisti o di creditori.

15 Quando il governo belga deduce che la decisione è stata effettivamente eseguita con la messa in liquidazione dell'impresa all'inizio del 1985, conviene ricordare che il ricorso riguarda il mancato uniformarsi, da parte del Regno del Belgio, alla decisione entro il termine indicato e che la decisione stessa, comunicata con lettera del 24 febbraio 1983, imponeva al governo belga di informare la Commissione,

entro tre mesi a partire dalla sua notifica, dei provvedimenti adottati per uniformarvisi. Non si può quindi non constatare che, in ogni caso, la decisione non è stata eseguita entro il termine.

16 Si deve aggiungere che il fatto che lo Stato membro destinatario possa eccepire, contro un ricorso come quello di specie, unicamente l'assoluta impossibilità di esecuzione, non impedisce allo Stato membro il quale, nell'eseguire una simile decisione, incontri difficoltà impreviste ed imprevedibili o si renda conto di conseguenze non considerate dalla Commissione, di sottoporre tali problemi alla valutazione di questa, proponendo appropriate modifiche della decisione stessa. In tal caso la Commissione e lo Stato membro, in forza della norma che impone agli Stati membri ed alle istituzioni comunitarie doveri reciproci di leale collaborazione, norma che informa soprattutto l'art. 5 del trattato, devono collaborare in buona fede per superare le difficoltà nel pieno rispetto delle norme del trattato e soprattutto di quelle relative agli aiuti. Ebbene, nel caso specifico, nessuna delle difficoltà del governo belga ha tale natura, né il governo ha proposto alla Commissione l'adozione di altri provvedimenti appropriati, limitandosi invece a contestare, tramite il rappresentante permanente belga e dopo la scadenza del termine stabilito per l'esecuzione, l'esattezza della motivazione della decisione, ad eccepire l'impossibilità di sopprimere la partecipazione a causa della normativa belga ed a chiedere alla Commissione di precisare che cosa essa intendesse con l'espressione « soppressione della sovvenzione ». Un atteggiamento del genere non può essere considerato conforme al dovere di collaborazione sopra indicato.

17 Da quanto precede discende che si deve dichiarare l'inadempimento secondo quanto risulta dalle conclusioni della Commissione.

Sulle spese

18 Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Il convenuto è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) **Il Regno del Belgio, non essendosi uniformato, entro il termine prescritto, alla decisione della Commissione 16 febbraio 1983, n. 83/130, riguardante una sovvenzione del governo belga a favore di un'impresa del settore ceramica sanitaria, è venuto meno ad un obbligo impostogli dal trattato.**

2) **Il Regno del Belgio è condannato alle spese.**

Everling Joliet Bosco Koopmans

Due Galmot Kakouris O'Higgins Schockweiler

Così deciso e pronunziato in Lussemburgo, il 15 gennaio 1986.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente f.f. di presidente
U. Everling
presidente di sezione